

# COMUNE DI MASSA DI SOMMA

## PROVINCIA DI NAPOLI

Copia

Deliberazione della **Giunta Comunale**

N. **31** del **01/07/15**

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione Regolamento Comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui ai commi 5 e 6 dell'art.92 del Codice dei contratti DLGS 163/2006.	
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

L'anno duemila **QUINDICI** il giorno **UNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **13,45** in Massa di Somma, nella Casa Comunale ,la Giunta Comunale , presieduta dal **Sindaco -dott. Antonio Zeno** con l'intervento di n. 3 assessori, nelle persone dei sigg.ri: **Olimpo, Nocerino ,Madonna** adotta la presente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Luigi Annunziata ai sensi del IV comma , lett. a) dell'art.97 del D.Lgs. 267/00.

L'ASSESSORE ANZIANO      IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to

F.to

F.to

**OLIMPO**

**ZENO**

**ANNUNZIATA**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto premettendo che sulla proposta di deliberazione:

- il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**;
- il responsabile del settore finanziario , per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**;

hanno espresso parere ex art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267, COME DA ALLEGATO;

**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA**

CAPITOLO N. \_\_\_\_\_ BILANCIO 200\_\_

- stanziamento di bilancio	€:	
- meno impegni precedenti	€.	
- disponibilità	€.	
- presente impegno	€.	
- disponibilità residua	€.	!imp.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione datata 18/6/15 ad oggetto :” Approvazione Regolamento Comunale per la ripartizione dell’incentivo di cui ai commi 5 e 6 dell’art.92 del Codice dei contratti DLGS 163/2006”;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.49 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 ;

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi di legge

### DELIBERA

- 1)-Di ritenere** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2)-Di approvare** e fare propria, integralmente e senza alcuna modifica ,l'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 3)-Di fare rinvio** all'allegata proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e dispositiva del presente verbale.
- 4)-Di demandare** al Responsabile del 2° settore ogni consequenziale adempimento.
- 5)-DI dichiarare**, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 D.L.vo 267/2000.

Oggetto: approvazione del Regolamento Comunale per la Costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del Fondo per la Progettazione e l'innovazione di cui al D. L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 ex artt. 92 e 93 del D. Leg.vo 163/2006 e ss.mm..

#### LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore Nocerino Agostino

RICHIAMATA la L. 11.8.2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, in particolare, l'art. 13-bis -Fondi per la progettazione e l'innovazione, che ha abrogato i commi 5 e 6, dell'art. 92 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.), inserendo 4 nuovi commi (da 7-bis a 7-quinquies), al successivo art. 93;

DATO ATTO che la citata normativa ha stabilito una nuova disciplina, relativa agli incentivi alla progettazione, spettanti agli uffici tecnici comunali, la quale non ha efficacia retroattiva, ma si applica solo a decorrere dal 19 agosto 2014, come si evince anche dal parere n. 183/2014, del 19 settembre 2014, della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;

EVIDENZIATO che, a decorrere dal 19 agosto 2014, ciascuna Amministrazione deve istituire, con apposito regolamento, un fondo in cui far confluire una somma fino al 2% degli importi a base di gara e che, di tali somme, l'80% verrà ripartito ai progettisti interni, mentre il restante 20% sarà destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini;

RILEVATO, inoltre, che:

- i premi, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente anche da diverse amministrazioni, non potranno superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- gli incentivi, inoltre, sono ora espressamente collegati alla sola realizzazione di opere pubbliche e non anche a mere attività di pianificazione territoriale e, in ossequio al principio dell'onnicomprendività della retribuzione dirigenziale, non spettano ai dirigenti;
- la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del settore, previo accertamento positivo dell'attività svolta dal dipendente interessato e deve essere ripartito tra il responsabile del procedimento, i progettisti, i responsabili del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- l'incentivo dovrà essere ripartito, inoltre, in base alle effettive responsabilità connesse alle prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle che non rientrano nella qualifica funzionale ricoperta;
- le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie;
- il Regolamento dovrà disciplinare criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto;
- nella dotazione organica di questo Ente, non vi è personale con qualifica dirigenziale;

RICHIAMATI:

- L'articolo 48 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) "E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio" ;
- L'articolo 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (D.Lgs. 163/2006) così come modificato con l'introduzione dei commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dall'articolo 13-bis dal Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014;
- i nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D. Lgs. 163/2006: "le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura

non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro"; "la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare"; "l'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento...tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori"; "il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini";

CONSIDERATO che l'adozione del Regolamento in parola consente di incentivare il ricorso alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio;

DATO ATTO che lo stesso Regolamento è stato oggetto di analisi in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, avendo sottoposto lo stesso in data 04.06.2015 ai rappresentanti sindacali;

DATO ATTO inoltre che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'articolo 49 del TUEL e ss.mm.;

RITENUTO dover provvedere in merito all'approvazione di un nuovo Regolamento comunale il cui schema qui si allega e che si compone di n° 21 articoli;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTA la L. 147/2013;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del "Fondo per la progettazione e l'innovazione", in ossequio all'art. 7-bis, della L. 11.8.2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, qui allegato (All. A) per farne parte integrale e sostanziale e che si compone di n° 21 articoli;
2. DI DARE ATTO che gli incentivi per la progettazione e l'innovazione, introdotti dagli artt.13 e 13bis del D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014, si applicano alle progettazioni che devono ancora essere eseguite; mentre continua a trovare applicazione la previgente disciplina relativamente agli incarichi già conferiti, indipendentemente dal fatto che i corrispettivi non siano ancora stati erogati;
3. DI DARE ATTO che gli oneri afferenti al Fondo per la progettazione ed innovazione, comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, verranno indicati nei quadri economici delle singole opere o lavori ed impegnati tra le somme stanziare al fine della realizzazione degli stessi;
4. DI DARE ATTO che la corresponsione delle somme avverrà previo accertamento positivo, da parte del Responsabile del Settore, delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
5. DI DARE ATTO che con l'approvazione del suddetto Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia;
6. DI RIMETTERE il presente atto al Responsabile del Settore II Tecnico al Responsabile del Settore III Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
7. DI PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web Comunale – Amministrazione Trasparente;
8. DI DARE COMUNICAZIONE della presente ai Capigruppo Consiliari.

MASSA DI SOMMA 18.06.2015





# REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA

(di cui all'articolo 93, commi 7bis e seguenti, del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dell'art. 13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 01.07.2015



## INDICE

- Art. 1 - Oggetto e definizioni
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Limitazione alla applicazione dell'incentivo
- Art. 4 - Definizione delle prestazioni ed ambito oggettivo di applicazione
- Art. 5 - Destinatari del compenso e riparto delle risorse
- Art. 6 - Costituzione del fondo e dell'incentivo per opere o lavori pubblici
- Art. 7 - Programmazione, costituzione del gruppo di lavoro, gestione del procedimento
- Art. 8 - Figura e criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante
- Art. 9 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante
- Art. 10 - Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici
- Art. 11 - Prestazioni parziali
- Art. 12 - Spesa per il compenso incentivante per opere o lavori pubblici
- Art. 13 - Liquidazione del compenso incentivante: termini e modalità
- Art. 14 - Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 15 - Utilizzazione degli elaborati
- Art. 16 - Prestazioni professionali specialistiche
- Art. 17 - Spese
- Art. 18 - Oneri per la copertura assicurativa
- Art. 19 - Compenso incentivante e C.C.N.L.
- Art. 20 - Rinvio dinamico
- Art. 21 - Entrata in vigore del Regolamento



### **Art. 1 - Oggetto e definizioni**

1. Il presente disciplinare, è adottato in attuazione degli articoli 92 (Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti) e 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. e secondo le indicazioni del Capo VI del Regolamento Regionale n. 7/10 sulla disciplina dei lavori pubblici approvato con D.P.G.R.C. 24 marzo 2010 n. 58.
2. Il presente atto disciplina l'istituto del compenso incentivante la progettazione interna e le correlate attività e definisce, in particolare, i criteri e le modalità per la determinazione degli incentivi, nonché per la ripartizione dei medesimi fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che svolgono una delle attività indicate dall'art. 93 commi 7bis e seguenti, del suddetto decreto.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) per Decreto, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni, aggiornato con quanto previsto dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114;
  - b) per Regolamento generale, il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
  - c) per fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie, la somma in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
  - d) per compenso incentivante, la somma di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e cioè l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione;
  - e) per Ente, il Comune di Massa di Somma;
  - f) per R.U.P., il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del Decreto.

### **Art. 2 - Finalità**

1. L'incentivazione non costituisce in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione e pianificazione svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti dell'Ente. Il suo scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici dell'Ente, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità.
2. In particolare, la disciplina incentivante trova applicazione se e nei limiti in cui l'incarico interno esoneri l'Ente dal dispendio di risorse derivante dal ricorso al conferimento di incarichi professionali all'esterno, ovvero ad appalto di servizi tecnici per il conseguimento della medesima professionalità, procurando un vantaggio economico in termini di minore spesa.
3. Resta inteso che ogni ricorso a supporti professionali esterni, sia nella forma dell'incarico professionale, sia in quella del conferimento di servizi tecnici, deve essere sempre sostenuta da adeguata motivazione, con riferimento alla assenza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente, ovvero ad altre specifiche e concrete esigenze organizzative, trattandosi di scelte che comportano per l'Ente l'assunzione di oneri economici aggiuntivi.
4. L'incentivo confluisce altresì tra le risorse relative al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art.15 del CCNL 1998-2001, con le specifiche destinazioni e modalità disciplinate dal presente Regolamento.



### **Art. 3 - Limitazione alla applicazione dell'incentivo**

1. L'incentivo disciplinato dal presente regolamento può essere corrisposto solo in presenza di uno dei procedimenti disciplinati dal Codice dei Contratti Pubblici e finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica, e verrà riconosciuto in relazione alle prestazioni eseguite.
2. Non è riconoscibile per gli interventi manutentivi alla luce delle recenti introduzioni normative del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

### **Art. 4 - Definizione delle prestazioni ed ambito oggettivo di applicazione**

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi dell'art. 92 del Decreto, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto appaltabile e completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi ove necessari, prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

### **Art. 5 - Destinatari del compenso e riparto delle risorse**

1. L'Ente destina una quota del costo dell'intervento per la progettazione e l'innovazione in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare.
2. Di questa quota:
  - 1) **L' 80 per cento** delle risorse finanziarie incentivanti per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.
  - 2) **Il restante 20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, gestito direttamente dal Dirigente o Responsabile del Settore, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini; detta quota è incrementata con le economie degli incentivi non corrisposta al personale dipendente in base agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
3. Il presente regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, (escludendo le attività manutentive) e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto appaltato.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Qualora il Responsabile del Settore avesse svolto le funzioni di R.U.P. od incarichi tecnici dovrà documentare lo stato di avanzamento procedurale a





tale data di riferimento e trasmettere apposita relazione al Segretario Comunale, il quale dovrà preventivamente esprimere il proprio parere in merito alla liquidazione proposta, in modo da rispettare il principio dell'alterità.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del suo trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie che possono essere utilizzate per incrementare la quota destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

6. L'incentivazione non è dovuta al personale con qualifica dirigenziale.

7. Ai fini del presente articolo si specifica che:

- a) per lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto come descritto all'articolo 3, comma 8, del decreto stesso: *"i lavori di cui all'allegato 1 comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, riqualificazione di opere. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica"*;
- b) per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 93 del Decreto, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 93;
- c) la elaborazione di meri studi di fattibilità non rientra nell'attività professionale rilevante ai fini dell'applicazione del presente regolamento;
- d) i lavori pubblici, per i quali l'unificazione delle fasi della progettazione definitiva ed esecutiva risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, possono attuarsi con un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare;
- e) il progetto appaltabile è rappresentato da una progettazione genericamente di tipo esecutivo, correlato dagli elaborati di rito ovvero da un progetto di grado inferiore definito "cantierabile";
- f) il progetto cantierabile è un grado di progettazione inferiore all'esecutivo, correlato da documentazione di livello superiore e tale da poter essere posto a base di gara;
- g) l'attività di progettazione può essere assistita da prestazioni specialistiche esterne, quali: calcoli strutturali delle opere in cemento armato o metalliche, calcoli per il dimensionamento e la progettazione di impianti specialistici o rilievi topografici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico o che, a giudizio del Responsabile del Settore, non possono essere svolti contestualmente con i carichi di lavoro relativi all'attività ordinaria, che dovrà essere in ogni caso garantita;
- h) per Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) si intende il titolare di tutte le funzioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e limitatamente alle procedure ivi indicate;

#### **Art. 6 - Costituzione della quota e dell'incentivo per opere o lavori pubblici**

1. La somma complessiva delle risorse finanziarie di un progetto destinata alla progettazione e l'innovazione, non superiore al 2,00% (due per cento) dell'importo posto a base di gara e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, è calcolata



secondo le percentuali, per scaglioni, così individuate:

Importo a base di gara fino a € 5.000.000,00	% 2,00
Importo a base di gara oltre € 5.000.000,00	% 1,80

2. L'importo a base di gara si considera comprensivo di manodopera e sicurezza.
3. Per opere o lavori pubblici il compenso incentivante calcolato nella misura di legge e cioè l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.
4. Il compenso incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
5. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa o direzione lavori, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti dell'Ente. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante suppletiva.

#### **Art. 7 - Programmazione, costituzione del gruppo di lavoro, gestione del procedimento**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 90 del Decreto per la progettazione esterna, il Responsabile del Settore individua, nell'ambito dei programmi previsti dall'Ente, gli interventi per i quali intende affidare l'incarico di progettazione all'Ufficio Tecnico, tenendo conto delle esigenze volte all'assolvimento dei compiti d'istituto demandati al medesimo ufficio, della complessità e della tipologia dell'opera o del lavoro anche in relazione alle necessarie specifiche competenze, alle risorse umane interne, agli strumenti ed attrezzature in uso.
2. La struttura interna dell'Ente corrisponde al Settore Tecnico Comunale in ambito ai Lavori Pubblici.
3. Il R.U.P. coincide di norma con il Responsabile del Settore, ovvero con soggetto diverso da nominarsi per ogni singolo intervento (art.10 comma 1 del Decreto), fatta salva la diversa individuazione e nomina nell'ipotesi di ragioni funzionali e situazioni contingenti di carattere tecnico o amministrativo.
4. Il soggetto nominato R.U.P. deve avere i requisiti di cui all'art. 9 del codice come regolamentato dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.
5. Il Responsabile del Settore, con proprio atto, individuerà per ciascuna opera o lavoro pubblico, il gruppo di lavoro costituito dal responsabile (R.U.P.) e dai collaboratori (progettisti firmatari degli atti, tecnici per la predisposizione di tavole, grafici, relazioni, ecc., personale amministrativo) ovvero unicamente dal responsabile (R.U.P.). Tale provvedimento costituisce il formale atto di conferimento e, qualora non ancora intercorso, il formale atto di nomina del R.U.P.
6. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo di previsione destinato all'incentivazione verrà assunto in sede di adozione della determinazione di costituzione del gruppo di lavoro, con imputazione sugli stanziamenti previsti nei quadri economici delle opere o lavori pubblici ovvero per gli atti di pianificazione nei relativi interventi di spesa.
7. Al fine della corretta imputazione del compenso incentivante in ambito alle spese correnti di personale, viene effettuato debito giro contabile al momento della liquidazione dello stesso.

#### **Art. 8 - Figura e criteri generali per la ripartizione del compenso incentivante**

1. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ufficio Tecnico ed eventualmente a quello di altri uffici dell'Ente coinvolto nello svolgimento delle attività indicate agli



articoli 92 e 93 del Decreto, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso sia titolare di area di posizione organizzativa.

2. I soggetti beneficiari del compenso incentivante sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione o all'esecuzione del progetto per opere o lavori pubblici nelle sue componenti tecniche e/o amministrative, individuati, di norma, all'atto di costituzione del gruppo di lavoro.

3. In particolare si individuano:

- il personale del Settore Tecnico che abbia redatto direttamente il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, che svolga compiti di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, coordinamento dell'ufficio di direzione lavori, direzione lavori, collaudo o certificato di regolare esecuzione;

- il R.U.P.;

- il personale tecnico e/o amministrativo anche di altri Settori che eserciti funzioni di collaborazione e supporto all'attività di progettazione e direzione lavori svolta dal personale del Settore Tecnico in precedenza individuato.

#### **Art. 9 - Cause di esclusione del pagamento del compenso incentivante**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

a) il Responsabile (R.U.P.) per la violazione degli obblighi imposti a suo carico e che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza; i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del Decreto, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 132 del Decreto;

b) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento generale o che non svolgano i compiti loro assegnati con la dovuta diligenza;

c) i dipendenti incaricati della progettazione quando il ritardo della consegna degli elaborati progettuali superi il termine assegnato, salvo proroghe concesse ovvero per cause di forza maggiore debitamente motivate; per essi si applicano le seguenti penali:

- fino a 1/3 del termine assegnato, riduzione del 30%;

- fino a 1/2 del termine assegnato, riduzione del 50%;

- fino a 2/3 del termine assegnato, riduzione del 70%;

- oltre 2/3 del termine assegnato, azzeramento del compenso incentivante;

2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui ai precedenti commi è di competenza del Responsabile del Settore e del Segretario Comunale per quanto riguarda il Responsabile del Settore.

3. Nell'ipotesi in cui ricorra una delle fattispecie di cui ai precedenti commi, l'Ente ha diritto di riprendere quanto, eventualmente, già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

#### **Art. 10 - Ripartizione del compenso incentivante per la progettazione di opere o lavori pubblici**

1. Per ogni singola opera o lavoro viene calcolata una somma sulla base dei criteri indicati nel precedente articolo 6, comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso d'asta, e ripartita in virtù della seguente ulteriore suddivisione:

Ruolo	Incarico	Quota
<b>Responsabile Unico</b>	<i>comprende il ruolo di Responsabile dei lavori e di</i>	



<b>del Procedimento</b>	<i>Coordinatore del gruppo</i>	<b>max 10%</b>
	Fase progettuale e validazione	3%
	Fase procedura di affidamento	2%
	Fase esecutiva	5%
<b>Redazione del progetto</b>	<i>per la progettazione cantierabile si applica al grado di progettazione una maggiorazione pari al 50% della differenza tra il grado di progettazione posto a base di gara e la progettazione esecutiva</i>	<b>max 50%</b>
	Studio di fattibilità / Progetto preliminare	5%
	Progetto definitivo (con relazioni specialistiche)	15%
	Progetto esecutivo (con relazioni specialistiche)	25%
<b>Ufficio di Direzione Lavori e collaudo</b>	Coordinam. sicurezza in fase di progettazione	5%
		<b>max 30%</b>
	Direttore dei lavori (con regolare esecuzione)	10%
	Direttore operativo	5%
	Ispettore di cantiere	5%
<b>Collaboratori</b>	Coordinam. sicurezza in fase di esecuzione	5%
	Collaudo amministrativo / statico / specialistico	5%
		<b>max 10%</b>
	Collaborazione tecnica	5%
	Collaborazione amministrativa	5%

2. Il Responsabile del Settore Tecnico ha la facoltà di modificare le percentuali dovute ai singoli soggetti a seconda del lavoro realmente svolto dai singoli componenti del gruppo di lavoro.

#### **Art. 11 - Prestazioni parziali**

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più di una delle prestazioni previste ma non tutte, in quanto le altre siano affidate a professionisti esterni, qualunque sia l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi sull'intero, detratte le economie, è determinata mediante l'applicazione delle percentuali di cui al precedente articolo 10.

2. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione all'attività già espletate; è in ogni caso necessario che vi sia stata almeno la pubblicazione del bando di gara o la spedizione degli inviti.

#### **Art. 12 - Spesa per il compenso incentivante per opere o lavori pubblici**

1. La quota di spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante è inserita nelle risorse di cui all'articolo 15 del CCNL del comparto regioni autonomie locali, sottoscritto in data 1 aprile 1999, (disciplina ancora attualmente applicabile) come confermato dall'art. 31, comma 3, del CCNL sottoscritto in data 22 gennaio 2004, e nello specifico le risorse di cui alla lett. k) che particolari disposizioni finalizzano all'incentivazione come nella fattispecie il Decreto; la spesa è iscritta nel bilancio ai pertinenti interventi.

2. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, ecc. e pertanto anche le somme occorrenti per la costituzione del compenso incentivante ai sensi dall'articolo 93



comma 7 del Decreto, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

3. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ente, ovvero prive di accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 93, comma 7-ter, del Decreto e sono destinate come previsto dall'art. 5, comma 2, nr. 2) del presente regolamento.

#### **Art. 13 - Liquidazione del compenso incentivante: termini e modalità**

1. La liquidazione del compenso inerente la progettazione di opere o lavori pubblici verrà effettuata, di norma, in un'unica soluzione, una volta intercorsa l'approvazione del progetto esecutivo e la successiva aggiudicazione.
2. La liquidazione del compenso, nell'ipotesi di conferimento riferito alla esecuzione e/o collaudo, verrà effettuata una volta intercorsa l'approvazione degli atti contabili in concomitanza all'emissione del pagamento dei SAL da parte degli organi competenti.
3. Il compenso incentivante a favore dei dipendenti interessati dovrà essere assoggettato alle ritenute di legge.
4. Qualora l'importo della liquidazione effettiva sia inferiore all'impegno iniziale, i risparmi saranno considerati economie acquisite al bilancio o destinate come previsto dall'art. 5, comma 2, nr. 2) del presente regolamento (destinati all'acquisto di attrezzature).

#### **Art. 14 - Sottoscrizione degli elaborati**

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'Ente che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, deve recare anche l'indicazione "Comune di Massa di Somma" e l'indicazione del Settore Tecnico - Servizio LL.PP.

#### **Art. 15 - Utilizzazione degli elaborati**

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'Ente committente, il quale può usarlo a propria discrezione, purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. Nell'ipotesi di affidamento ad altri progettisti (anche esterni) dei livelli progettuali successivi e dovendo necessariamente i medesimi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi, non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

#### **Art. 16 - Prestazioni professionali specialistiche**

1. Sono estranee al presente regolamento le seguenti prestazioni:
  - gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
  - gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione, nonché gli ulteriori studi e le indagini di



dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali;

- i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

#### **Art. 17 - Spese**

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Ente.
2. Le spese di carattere strumentale sono da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento ai sensi del comma 7bis, dell'art.92, del Decreto.
3. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti viene effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento interni all'Ente.
4. I servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche rispetto alle specifiche necessità comunicate tempestivamente dal Settore Tecnico e per esso dal R.U.P.

#### **Art. 18 - Oneri per la copertura assicurativa**

1. Sono a carico dell'Ente gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.
2. L'Assicurazione deve essere prevista nel quadro economico di ciascun intervento ai sensi del comma 7bis, dell'art.92, del Decreto.

#### **Art. 19 - Compenso incentivante e C.C.N.L.**

1. Per quanto attiene al rapporto tra l'incentivo di cui al presente disciplinare e gli altri istituti concernenti il salario accessorio dei dipendenti si applica il C.C.N.L. vigente, ovvero le eventuali disposizioni introdotte in sede di contrattazione decentrata.

#### **Art. 20 - Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopraggiunta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali.
2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma sopravvenuta.

#### **Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione e dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.

# COMUNE DI MASSA DI SOMMA

PROVINCIA DI NAPOLI


## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando che:

- l'atto corrisponde all'attività istruttoria compiuta e ai fatti acquisiti nell'attività istruttoria;
- l'atto è conforme a quanto disposto dalla normativa sulla formazione dei singoli provvedimenti;
- in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Massa di Somma, li 18/6/15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto parere in ordine regolarità tecnica in quanto mero atto d'indirizzo:

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T. U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.

Massa di Somma, li

18/6/15

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO



Atto non soggetto al parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Massa di Somma, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente in data 9 LUG. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi del comma 1-art.124-D.Lgs. 267/00 -art.32 c.5 legge 69/2009- Essa medesima viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari in pari data ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/00.

Per l' Albo Pretorio  
F.to dott.Cicinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Luigi Annunziata

L'anno duemila **QUINDICI** il giorno **UNO** del mese di **LUGLIO** alle ore **13,45** in Massa di Somma, nella Casa Comunale ,la Giunta Comunale , presieduta dal **Sindaco -dott.Antonio Zeno** con l'intervento di n. **3** assessori, nelle persone dei sigg.ri: **Olimpo, Nocerino ,Madonna** adotta la presente deliberazione con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Luigi Annunziata ai sensi del IV comma , lett. a) dell'art.97 del D.Lgs. 267/00.

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**OLIMPO**

**ZENO**

**ANNUNZIATA**

addi 9 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott. Luigi Annunziata)

